


La targa prevista dall'articolo 97 è una targa di identificazione ed è personale, al pari del contrassegno di identificazione, ma a differenza di questo, è legata di volta in volta ad un solo ciclomotore ed al certificato di circolazione, oltre che all'intestatario del veicolo, della targa e del certificato stesso. Si viene a creare così un sistema molto simile all'immatricolazione dei veicoli diversi dai ciclomotori, anche se connotato da una maggiore flessibilità e ferma restando per il ciclomotore la natura di bene mobile non registrato; ciò significa che il veicolo, con la targa ed il certificato di circolazione, non saranno registrati al P.R.A., ma solo nell'Archivio nazionale dei veicoli istituito presso il Dipartimento dei trasporti terrestri, al solo fine di consentire di individuare l'intestatario quale responsabile in solido per le violazioni commesse a bordo del ciclomotore ad egli intestato.

La nuova targa è composta da sei caratteri alfanumerici, nonché dal marchio ufficiale della Repubblica italiana e non dovrà essere necessariamente illuminata (salvo eventuale diversa successiva disposizione ministeriale) e deve essere applicata con le medesime modalità previste per le targhe dei motoveicoli, tranne per quanto riguarda l'altezza minima da terra del suo bordo inferiore che può discendere al di sotto del valore minimo ivi previsto, purché non sia inferiore al raggio della ruota o delle ruote posteriori misurato a veicolo carico.



Consulta gli esempi “dal vero”:



immagine “fronte” targa



immagine “retro” targa